

Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Pastorale Diocesano

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Prot. 800/01

Il Consiglio Pastorale Diocesano rappresenta uno strumento prezioso ed efficace per collaborare col Vescovo al fine di «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511).

Per consentire al Consiglio di attuare in modo ordinato e proficuo il suo compito di collaborazione con il Vescovo, a favore dell'intera comunità diocesana;

in sostituzione dello statuto contenuto nella cost. 1085 del Libro del XXVIII Sinodo Diocesano e a norma del can. 415 § 1 del Codice di Diritto Canonico

P R O M U L G H I A M O

lo *Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 15 agosto 2001

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

I. NATURA, FINALITÀ E COMPITI

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Brescia il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto.

Esso si compone di presbiteri, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

«Il Consiglio Pastorale è costituito col compito di ricercare, esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere pastorali diocesane e trarne conclusioni pratiche, così che sia promossa la conformità della vita e dell'attività del popolo di Dio con il Vangelo. Col suo studio e con la sua riflessione il Consiglio offre gli elementi necessari, affinché la comunità diocesana possa predisporre in modo organico il lavoro pastorale, ed eseguirlo in maniera efficace» (Direttorio pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago*, 204).

Art. 3

Il CPD è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPD e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, 1).

II. COMPOSIZIONE

Art. 4

Il CPD si articola in:

- Presidente
- Assemblea
- Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un laico rappresentante di ogni zona, espresso dal Consiglio Pastorale Zonale;
- * dieci laici designati dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL);
- * sei presbiteri indicati per le zone pastorali;
- * sei religiose, designate dalla segreteria diocesana USMI;
- * sei religiosi, designati dal Segretariato diocesano CISM;
- * due rappresentanti designati dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS).

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri nominati dal Vescovo:

- * due presbiteri;
- * due diaconi permanenti;
- * dieci laici.

La Segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

Art. 5

Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, 1 e 3).

III. DURATA IN CARICA

Art. 6

Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta decidere circa il loro accoglimento;
- b. per trasferimento in realtà pastorale della Diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei presbiteri eletti;
- c. per trasferimento in altra zona pastorale, nel caso di laici eletti dai Consigli Pastoral Zonali;
- d. per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e. per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o di religiose;
- f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9;
- g. per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

IV. ASSEMBLEA

Art. 8

Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive verrà dichiarato decaduto.

Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive verrà considerato dimissionario.

Le assenze vanno giustificate presso il segretario.

V. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 10

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo in sintonia con l'elaborazione degli *Orientamenti Pastorali Diocesani*, alla cui stesura il CPD è chiamato a contribuire.

Art. 11

I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione. Tuttavia, fin dall'inizio dell'anno pastorale verranno fissate le date delle sessioni del CPD in modo da offrire specialmente ai rappresentanti laici di zona l'opportunità di sentire il parere del Consiglio Pastorale Zonale.

A questa preparazione a livello zonale daranno un particolare contributo i presbiteri indicati nel CPD per le zone pastorali.

VI. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 12

Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale incaricato. La moderazione e il coordinamento dei lavori sono affidati al segretario.

Art. 13

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 14

In vista di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. Insieme al verbale viene recapitata anche l'eventuale documentazione necessaria per prepararsi all'esame degli argomenti.

Art. 15

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti. Al termine della sessione il segretario formulerà le mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni nella sessione successiva ordinariamente, ovvero nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea, col consenso del Vescovo.

Art. 16

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti la vita della Diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, alla interpellanza.

VII. SEGRETERIA

Art. 19

Il CPD ha un segretario, nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio.

Il segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 20

È compito del segretario:

- a. moderare i lavori delle sessioni consiliari;
- b. preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
- c. tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
- d. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cfr art. 11);
- e. stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f. redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

VIII. COMMISSIONI

Art. 21

Il CPD può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 22

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore.

Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

IX. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 22

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 23

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il CPD cercano di favorire una opportuna relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 24

Il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite il settimanale diocesano.

X. NORME FINALI

Art. 25

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 26

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.